

Regolamento provinciale per i servizi di trasporto scolastico a favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Venezia.

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli studenti diversamente abili che frequentano gli istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Venezia, fino a quando la Regione Veneto non provvederà a legiferare in materia, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione.

ARTICOLO 2

Modalità di organizzazione e finanziamento del servizio

1. La Provincia contribuisce alla spesa sostenuta dai Comuni, alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 3

Ammissione al servizio

1. I requisiti per l'ammissione al trasporto scolastico sono che lo studente:
 - a) sia residente in uno dei Comuni del territorio provinciale;
 - b) sia affetto da una patologia certificata dalla competente A.S.L., tale da non consentire autonomamente il trasporto con mezzi pubblici di linea o percorsi a piedi per raggiungere la sede scolastica;
 - c) sia iscritto ad un istituto scolastico di istruzione secondaria di II grado della Provincia.
2. La domanda di ammissione al servizio è presentata dagli interessati direttamente al Comune di residenza.
3. Il Comune di residenza accerta la sussistenza e verifica la permanenza dei requisiti indicati al comma 1. Se dopo l'accoglimento dell'istanza vengano meno i requisiti, il Comune è tenuto a revocare tempestivamente l'ammissione al servizio.

ARTICOLO 4

Modalità di intervento della Provincia

1. Il Comune, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, trasmette alla Provincia, su modello predisposto dalla medesima, il Piano degli interventi, che deve contenere l'elenco degli studenti aventi titolo, corredato, per ciascuno studente, delle seguenti informazioni:
 - a) tipologia e percentuale di disabilità-invalidità;
 - b) organizzazione del trasporto e percorso del viaggio, ivi compreso il soggetto affidatario del servizio (impresa, cooperativa sociale, etc);
 - c) costo preventivato per il trasporto.
2. La Provincia valuta il Piano, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) attinenza dei costi al servizio di trasporto;
 - b) costo medio del servizio, calcolato tenendo conto del costo preventivato da tutti i Comuni richiedenti e del numero complessivo degli studenti con disabilità-invalidità richiedenti l'intervento della Provincia;
 - c) particolari situazioni di disabilità-invalidità degli utenti;
 - d) azioni tese al contenimento dei costi e al recupero dell'efficienza, realizzate tramite l'apporto di organismi di volontariato, forme di collaborazione fra i Comuni interessati, o con altre modalità;
 - e) disponibilità del bilancio provinciale.
3. La Provincia comunica al Comune richiedente, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano, la decisione adottata dalla Giunta sul Piano medesimo.
4. Il Comune presenta, entro 60 giorni dalla fine dell'anno scolastico di riferimento e su modello predisposto dalla Provincia, il dettagliato rendiconto per spese sostenute, in esecuzione del Piano approvato dalla Provincia.

5. La Provincia rimborsa gli oneri previsti nel Piano approvato entro i successivi 60 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 4, con la possibilità di sospendere il termine di pagamento una sola volta, per acquisire elementi integrativi del rendiconto trasmesso.

ARTICOLO 5

Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento decorre con l'anno scolastico 2009/2010.
2. Per il primo anno scolastico di applicazione, i trasferimenti sono effettuati a seguito di presentazione, da parte dei Comuni interessati, di un rendiconto delle spese, valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 4, comma 2.